

di non impedirlo nell' uso di tal suo potere, e di non servirsi di quelle bestie, o di quelle altre cose senza il suo assenso, allora propriamente un tal potere acquista forza di diritto: mentre ridicolo sarebbe a voler dare il nome di jus a un potere, del quale non fosse permesso il farne uso, avvegnachè tutti gli altri un jus eguale avessero d' eliderlo, e contrastarlo.

Convengo con Obbes, che naturalmente ciascuno ha facoltà, ed arbitrio di servirsi nei suoi bisogni di tutte le inanimate creature, e d' ogni sorta di bestie. Nulla ostante questo potere, e questo jus, che impropriamente dir si voglia, non deve già essere concepito esclusivamente al potere, e al jus di tutti gli altri; ma solamente come un jus vago, e indeterminato, che lascia la libertà ad ogn' altro d' adoprare le medesime cose; val a dire, che avanti lo stabilimento della proprietà dei beni, niuno concepir si deve come avente la sua porzione assegnata in particolare, o come in diritto d' impadronirsi di tutto ad esclusione degli altri. L' eguaglianza naturale degli uomini tanto manco poi permetter puote, che tal uno s' arroghi jus sopra le altrui persone, ed azioni. Ond' è che niuno potrebbe pretendere a giusto titolo di governare gli altri senza il consenso delli medesimi, o un qualche atto antecedente, che equivaglia allo stesso, come mostreremo a suo luogo (a).

§. IV. Per iscoprire adunque in che consista veramente la cessione, e l' acquisizione d' un diritto, notar conviene, che vi sono alcuni diritti, che riguardano le persone, alcuni altri che riguardano le cose. Si acquista diritto sopra le persone, qualor alcuno consente o formalmente, o tacitamente, che si abbia l' autorità di prescrivergli ciò ch' egli deve fare, o non fare, o lasciar fare, obbligandosi di eseguire la volontà nostra, e dando a noi facoltà di castigarlo, qualor a contravenirle venisse.

(a) Lib. vi. c.

6.

*In che consista l' acquisizione, o la cessione d' un qualche diritto tanto su le persone, che su le cose.*

Il diritto sopra le cose è o originario, o derivato. L' originario diritto nasce qualor tutti gli altri rinunziano o espressamente, o tacitamente in nostro favore alle pretese legittime, ch' eglino avevano egualmente con noi sopra l' uso d' una cosa. Questo originario diritto una volta essendo stabilito, se si viene a cedere ad un altro, esso acquista un diritto, che derivato si chiama; val a dire, che in lui si trasferisce un titolo, a cui ragione alcuna non aveva, del quale colui, che lo trasferisce, era solo il legittimo possessore.

Da tutto ciò apparisce con quanto poca ragione Obbes (b) faccia consistere il trasporto del jus, che s' ha sopra qualche cosa, in una semplice cessazione d' impedimento; avvegnachè vero è che come nello stato di natura niente apparteneva a persona alcuna in proprio, così niuno goder poteva solo d' una cosa, se non in caso che tutti gli altri rinunziassero al jus, che avevano su quella tal cosa: ma questa idea negativa non esprime già la forza, e l' obbligazione che risulta dalla cessione d' un diritto, la quale propriamente consiste nel

sen.

(b) Ubi supra.